

STATUTO
"Associazione culturale Daunias Aúskla APS"

Articolo 1 - Costituzione - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata **"Associazione culturale Daunias Aúskla APS"**. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **"Associazione culturale Daunias Aúskla"**.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libera di ognuno.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in Ascoli Satriano (FG) alla Via Giuseppe Ciotta n. 48. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 – Attività di interesse generale e finalità dell'associazione - L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale: *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.*

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'associazione si propone di:

- promuovere, organizzare e gestire così di didattica, animazione, favorire ed organizzare manifestazioni, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla rievocazione storica;
- attivare iniziative culturali anche in collaborazione con altri enti ed organizzare manifestazioni per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, come ad esempio attività commerciali, in maniera sussidiaria e non prevalente, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio - Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto. L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni; la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. *La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.*

La qualifica di socio si perde per decesso, scioglimento dell'associazione, mancato pagamento della quota sociale, esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15, dimissioni.

Articolo 4 - Diritti e doveri del Socio - I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo art. 15.

Articolo 5 – Democrazia e partecipazione - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dal Consiglio Direttivo. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta. In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto. Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 6 – Organismi sociali - Sono organismi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,
- l'Organismo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei conti, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Durata e scioglimento dell'associazione e devoluzione patrimonio residuo

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 8 - Assemblea dei soci - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, *si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto dell'associazione*. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 4, hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nominare e revocare eventualmente i soggetti indicati nel successivo art. 16;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto a norma del successivo articolo 11;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione ai sensi del precedente articolo 7, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto. È espressamente previsto il principio del voto singolo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura del Consiglio Direttivo su propria iniziativa. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità aggiuntive di convocazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio dell'avviso presso l'ultimo indirizzo e-mail dell'associato o la consegna manuale o per posta ordinaria.

Articolo 10 – Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni - Salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 11, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 11 - Modificazione dello Statuto - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 3/4 dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se sono presenti almeno 2/3 dei soci.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo - I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica due anni. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri del Consiglio Direttivo e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta. Sono inoltre compiti specifici del Consiglio Direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il Consiglio Direttivo può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti del Consiglio Direttivo specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 9;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, penultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 13 – Dimissioni del socio e del consigliere del Consiglio Direttivo e operatività del Consiglio Direttivo - Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

I consiglieri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere del Consiglio Direttivo rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio Direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, il Consiglio Direttivo non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

Il Consiglio Direttivo decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

In tutti i casi in cui risulti decaduta, il Consiglio Direttivo uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, il Consiglio Direttivo dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Presidente e Vicepresidente - Il Presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile. Spetta al Presidente dirigere l'attività del Consiglio Direttivo nonché eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo, nella persona del Vicepresidente, convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite all'articolo 13 dello statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

Articolo 15 - Azioni disciplinari - Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le stesse modalità, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo

stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 16 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti - Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 17 – Libri sociali - L'associazione istituisce i seguenti libri sociali: Libro delle adunanze e delle delibere assembleari, Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, Libro soci. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente.

Articolo 18 - Volontari e volontariato - L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017. Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 19 – Patrimonio - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, dalle quote sociali, dai contributi, liberalità e lasciti diversi e dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20 - Esercizio sociale e rendiconto annuale - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 21 - Disposizioni finali - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, per approvazione si sottoscrive

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

[Firma Presidente] *[Firma Vicepresidente]* *[Firma Segretario]*

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 05-06-24 al N. 582 Serie 3°

Boatti € 200,00 (€) *[Firma]*

Mod. F23 del *[Firma]* Banca *[Firma]*

E il *[Firma]* originale

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

[Firma] MICHELE BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA